



COMUNE DI FOGLIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE OCCUPAZIONI DI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione C.C. 33 del 10.06.1994

Modificato con deliberazione C.C. 13 del 14.02.1997

Modificato con deliberazione C.C. 35 del 19.10.2016

**Regolamento
Comunale
per le
occupazioni di
spazi ed aree
pubbliche e per
l'applicazione
della relativa
tassa**

COMUNE DI FOGLIZZO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

I N D I C E

CAPO I
Norme generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	1
Art. 2 - Gestione del servizio	pag.	1
Art. 3 - Funzionario responsabile	pag.	1
Art. 4 - Oggetto della tassa	pag.	2
Art. 5 - Soggetti attivi e passivi	pag.	2
Art. 6 - Durata dell'occupazione	pag.	2
Art. 7 - Suddivisione del territorio in categorie	pag.	3
Art. 8 - Classificazione del Comune	pag.	3

CAPO II
Disposizioni di natura procedurale

Art. 9 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag.	4
Art. 10 - Occupazioni permanenti - Concessioni	pag.	4
Art. 11 - Occupazioni temporanee-Autorizzazioni	pag.	5
Art. 12 - Commercio ambulante - Disposizioni particolari	pag.	5
Art. 13 - Concessione e/o autorizzazione	pag.	5
Art. 14 - Disciplinare	pag.	6
Art. 15 - Occupazioni d'urgenza	pag.	7

Art. 16 - Rinnovo	pag.	7
Art. 17 - Revoca	pag.	7
Art. 18 - Decadenza	pag.	8
Art. 19 - Obblighi del concessionario	pag.	8
Art. 20 - Occupazioni abusive	pag.	9

CAPO III
Disposizioni di natura tributaria

Art. 21 - Criterio di applicazione della tassa	pag.	10
Art. 22 - Misura dello spazio occupato	pag.	10
Art. 23 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari	pag.	11
Art. 24 - Tariffe	pag.	11
Art. 25 - Occupazioni permanenti - Riduzioni di tariffe	pag.	12
Art. 26 - Occupazioni temporanee - Riduzioni di tariffe	pag.	12
Art. 27 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa	pag.	13
Art. 28 - Esenzione dalla tassa	pag.	14
Art. 29 - Denuncia e versamento della tassa	pag.	14
Art. 30 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva	pag.	15
Art. 31 - Sanzioni	pag.	16

CAPO IV
Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 32 - Norme transitorie	pag.	17
Art. 33 - Rinvio ad altre disposizioni	pag.	17
Art. 34 - Pubblicità del regolamento	pag.	18
Art. 35 - Variazioni al regolamento	pag.	18
Art. 36 - Entrata in vigore	pag.	18

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così come previsto dall'art. 40, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni (Art. 40, comma 2).

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma III, della Legge 08.06.1990 n. 142, o ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della Legge n. 142/90.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto Funzionario entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in "concessione" le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

4. Il Funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze una relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed eventuali proposte su iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa, le occupazioni di spazi di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 6

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di "permanenti" e "temporanee".

2. Sono "permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono "temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 7

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in n. 2 (due) categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 42, comma 3, del D.L.vo n. 507/93.

Tale classificazione comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art. 4 del presente regolamento meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera "A", allegato al presente regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le variazioni di detto elenco possono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la "Commissione Edilizia" e previa pubblicazione del provvedimento per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, ed entrano in vigore al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione Consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 8

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.L.gs. 15 Novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, appartiene alla Classe V.

Eventuale passaggio a categoria diversa, dovuto alla variazione della popolazione residente sarà effettuato con deliberazione di presa d'atto. Con la stessa deliberazione saranno modificate, conseguentemente, le tariffe nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.L.gs. 15 Novembre 1993 n. 507.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI NATURA

PROCEDURALE

ART. 9

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 60 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 10

OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONCESSIONI

1. Le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti ed opere, sono soggette a CONCESSIONE, rilasciate dal Sindaco dopo formale deliberazione della Giunta Comunale.

2. Sulla domanda per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari, chioschi, impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti, occorre il preventivo parere della Commissione Igienico Edilizia.

ART. 11

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico sono soggette ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal Sindaco.

2. Le autorizzazioni giornaliere, possono essere rilasciate dall'Ufficio di Polizia Municipale, contestualmente alla richiesta, contro pagamento della tassa secondo le tariffe stabilite.

3. Se l'occupazione, ancorchè temporanea, prevede l'installazione di vetrinette murali, tende, colonne di sostegno, pali pubblicitari, chioschi, occorre il preventivo parere della Commissione Igienico Edilizia.

ART. 12

COMMERCIO AMBULANTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Sono rilasciate dal Sindaco le concessioni riguardanti posteggianti affluenti periodicamente nei giorni festivi di mercato, di fiere, nonché quelle riguardanti i pubblici esercizi o negozi per l'occupazione giornaliera di una superficie previamente determinata antistante i rispettivi locali.

2. Per i casi su esposti, la normativa prevista dal presente regolamento va integrata con quanto previsto dallo specifico regolamento comunale che disciplina il commercio ambulante.

ART. 13

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Salvo che per le occupazioni temporanee di breve durata, la concessione o l'autorizzazione dovrà contenere nel suo contesto (o in allegato) apposito "DISCIPLINARE" con le condizioni, le modalità, la durata, i termini e ogni altra norma che l'Utente è tenuto a rispettare.

2. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

3. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

4. Le spese di qualsiasi tipo, inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

ART. 14

DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 13 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

3. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 15

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 16

RINNOVO

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 17

REVOCA

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di resturo del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo di Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 18

DECADENZA

1. Incorre in decadenza il concessionario che:

- a) non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite nella legge e sul presente regolamento;
- b) non si avvalga della concessione accordatagli nei 6 mesi successivi alla definizione delle formalità d'ufficio.

2. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca di cui al precedente art. 16.

ART. 19

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che, a suo insindacabile giudizio, decide se accettare o meno le domande di cambiamento di intestazione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 20

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, regolati dal Codice Civile.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 21

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato e metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 7 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 22

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata e dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100.

4. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

5. I criteri di misurazione e di tassazione relativi ai distributori di carburante sono quelli definiti dall'art. 48, commi dall'1 al 6, del D.Lgs. n. 507/1993.

6. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 23

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £. 50.000=, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo stradale con cavi, condutture e impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART. 24

TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento
- Seconda categoria 60 per cento;

ART. 25

OCCUPAZIONI PERMANENTI RIDUZIONI DI TARIFFE

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10 per cento;
 - 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
 - 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
 - 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 3 dell'art. 22 del presente Regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - 6) per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, esclusi dall'imposizione ai sensi dell'art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 507/93, e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 40 per cento;
 - 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 20 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o dal qualsiasi altro rapporto;
 - 8) ai sensi dell'art. 44 comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50 per cento.

ART. 26

OCCUPAZIONI TEMPORANEE RIDUZIONI DI TARIFFE

1. Per quanto riguarda gli aspetti temporali, la tariffa giornaliera base si intende riferita a occupazioni di durata superiore alle 12 ore giornaliere e per i primi 14 giorni.

2. Per durate inferiori alle 12 ore giornaliere la tariffa base è ridotta al 75 per cento.

3. Per le occupazioni superiori a 14 giorni e fino a 30 giorni, riduzione del 20 per cento. Oltre i 30 giorni, riduzione del 50 per cento.

4. Per quanto riguarda la tipologia, vengono stabilite le seguenti riduzioni di tariffa, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93:

- 1) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - 2) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - 3) Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - 4) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - 5) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
 - 6) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
 - 7) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 25 per cento.
- 8) (aggiunto con delibera C.C. 35 DEL 19.10.2016)
La tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico per opere di manutenzione/tinteggiatura di facciate lungo la pubblica via, sia nel caso che si proceda ai suddetti lavori in via esclusiva, sia in abbinamento ad altre opere, non è dovuta per i primi 30 giorni di occupazione;

ART.26 BIS (aggiunto con delibera C.C. 35 DEL 19.10.2016)

L'agevolazione di cui al comma 8 dell'articolo 26 verrà concessa solo se gli interventi risulteranno conformi a quanto previsto all'art. 33 del Regolamento Edilizio vigente ed in particolare al comma 5 : <<La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela e' sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura>>

PASSI CARRABILI

ART. 27

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART.27 BIS (aggiunto con delibera C.C. 13 DEL 14.02.1997)

ESENZIONE TASSA PASSI CARRABILI

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lett. a), della Legge 28.12.1995 n. 549 i passi carrabili non sono soggetti alla tassa prevista dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.

La fattispecie di cui sopra non si applica per le ipotesi previste e contemplate dall'art. 44 comma 8 del D.Lgs. n. 507/1993

ART. 28

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L.gs. 15 Novembre 1993 n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quanto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazione o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

ART. 29

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto

di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli Utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 30

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 29, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quella in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 31

SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 29, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE

E

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'Articolo 29 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 Giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di £. 50.000=;
- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.L.gs. n. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 Settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 Gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 33

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.L.gs 15 Novembre 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 34

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 35

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.L.gs 15 Novembre 1993 n. 507).

COMUNE DI FOGLIZZO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

ALLEGATO "A"

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE
DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

in rapporto alla loro importanza ai fini dell'applicazione
graduata della tassa

(art. 42, 3° comma, del D.L.vo 15.11.1993, n. 507)

CATEGORIA 1^a

DENOMINAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Via Caluso
2. Via Castello
3. Via Chivasso
4. Via Dante
5. Via Elena di Montenegro
6. Via Principe Tommaso
7. Via Principessa Jolanda
8. Via Roma
9. Via Umberto I
10. Via Vittorio Emanuele
11. Piazza Caduti della Libertà
12. Piazza della Chiesa
13. Piazza Martiri della Libertà
14. Piazza Torino

CATEGORIA 2^a

DENOMINAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Via Alfieri
2. Via Assietta
3. Via Biandrate
4. Via Cavour
5. Via Galliano
6. Via Lamarmora
7. Via Maria Letizia
8. Via Maria Teresa
9. Via Mario Zemo
10. Via Michelangelo
11. Via Olivero
12. Via Palestro
13. Via Perla
14. Via Piave
15. Via Principe Ferdinando
16. Via Principe di Napoli
17. Via Ponte Rosso
18. Via IV Marzo
19. Via Regina Margherita
20. Via Rossini
21. Via Trucco
22. Piazza San Rocco

CATEGORIA 3^a


DENOMINAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Via Argentero | 14. Via Rattazzi |
| 2. Via Arimondi | 15. Via San Giovanni |
| 3. Via Artisti | 16. Via San Giovanni Bosco |
| 4. Via Barone | 17. Via Scavarda |
| 5. Via Bellezia | 18. Via Tembien |
| 6. Via Cairoli | 19. Via Tonso |
| 7. Via Chivasso-Ozegna | 20. Via Toselli |
| 8. Via Denoglia | 21. Via Tua |
| 9. Via Garella | 22. Via Verga |
| 10. Via Garibaldi | 23. Via Volta |
| 11. Via Madonna delle Grazie | 24. Strada Braglia |
| 12. Via Silvio Pellico | 25. Strada degli Orbesi |
| 13. Via Principe Amedeo | |


Traverse e interni di Strade e Vie.

APPROVATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33, del 10.06.1994, sentita la Commissione Igienico-Edilizia Comunale in seduta del 6.05.1994 e pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici per quindici giorni consecutivi, dal 5 LUG. 1994 al 20 LUG. 1994.
Il, 5 LUG. 1994


IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO




Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione Consiliare n. 33 in data 10.06.1994

IL SINDACO
(BERTOLINO Luigi)





IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dr. Carmelo)



Viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal - 5 LUG. 1994




IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dr. Carmelo)



E' stato trasmesso al Comitato Regionale di Controllo di Torino in data 7.07.1994 ed è divenuto esecutivo in data 27.07.1994




IL SEGRETARIO COMUNALE
(CURCIO Dr. Filadelfo)



E' stato ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 28 LUG. 1994 al 12 AGO. 1994, ai sensi dell'art. 70 del vigente Statuto Comunale



IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dr. Carmelo)



Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1° GENNAIO 1994.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dr. Carmelo)